



Comune di Osio Sotto

Provincia di Bergamo

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 1

Oggetto: disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale giochi.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 10 del 22.03.2010 ad oggetto "Orari di apertura sale giochi";
Ritenuto di modificare il vigente orario di attività degli esercizi adibiti a "sala giochi" onde assicurare e tutelare il territorio comunale da fenomeni di inquinamento acustico ed ambientale correlati alle attività in parola;

Ritenuto pertanto di disciplinare gli orari di apertura al pubblico delle attività di sala giochi;

Visto R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le norme di legge ed i regolamenti comunali in materia;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente piano di zonizzazione acustica,

DISPONE

di disciplinare gli orari di apertura al pubblico delle sale giochi, come di seguito specificato:

Art. 1 – ORARIO GIORNALIERO SALE GIOCHI (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti) anche con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio osservano l'orario previsto per l'attività prevalente. In base alla legge regionale n. 14 del 23 luglio 1999, art. 13 si considerano attività svolte in modo prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

L'orario massimo di apertura è fissato come segue:

APERTURA ore 10,00

CHIUSURA ore 20,00

l'operatore all'interno di tale fascia massima sceglie l'orario di apertura al pubblico che intende effettuare.

Art. 2 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SALE GIOCHI

I titolari di sale giochi come indicate nell'articolo 1 primo comma devono:

- comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato, con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura scelto, con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura. In caso di forza maggiore, debitamente comprovata, la comunicazione può essere effettuata anche nello stesso giorno;

osservare l'orario prescelto;
comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 8 (otto) giorni consecutivi.

Art. 3 – SANZIONI

Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, la fascia oraria di apertura potrà subire variazioni.

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi di legge e precisamente con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Casa Comunale, 21 gennaio 2011

Il Sindaco
Attilio Galbusera

